

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, SEGNANA, AZIMONTI, TREU, MURMURA, RUSSO Arcangelo, ZACCARI, ZUGNO, BALDINI, TANGA, MARTINAZZOLI, DE GIUSEPPE, RICCI, SALERNO, SANTI e SANTONASTASO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1974

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, relativa a misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

ONOREVOLI SENATORI. — I numerosissimi episodi criminosi, che hanno allarmato l'opinione pubblica, hanno indotto il legislatore ad adottare, di recente, gli opportuni provvedimenti per l'inasprimento delle pene.

Ma, oltre alla repressione, in conformità allo spirito del nostro ordinamento che ha accolto il principio del doppio binario, si deve perseguire l'obiettivo della migliore prevenzione del crimine. Anzi, uno Stato moderno, ispirato a principi democratici, deve fare leva maggiormente su questo secondo aspetto del problema.

La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha in parte risolto la questione.

Le disposizioni in vigore, però, com'è ampiamente dimostrato, non impediscono che coloro i quali sono allontanati dalle zone di origine ed assegnati ad altri comuni della penisola in soggiorno obbligato, diano vita ad una nuova malavita organizzata, inserendosi nei nuovi ambienti e portando i frutti delle loro deleterie esperienze di vita dedite al delitto. Gli esempi sono numerosissimi.

Spesso, la presenza di siffatti elementi costituisce motivo di allarme delle popolazioni

e giustifica il legittimo risentimento delle civiche amministrazioni.

I soggiornanti in comuni della penisola possono ricevere amici e parenti senza limitazioni di sorta e, volendo, armi ed esplosivi; possono tenere contatti telefonici con chiacchiera ed organizzare azioni delittuose.

La *ratio* delle norme vigenti, per la prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, viene quindi vanificata.

Per ovviare a questi gravi inconvenienti è necessario approntare strumenti più efficaci che, oltre a consentire di sradicare, dall'ambiente in cui prosperano, i delinquenti, di isolarli, enucleandoli dagli ambienti abituali, rendano possibile l'allontanamento dagli agglomerati urbani.

L'unica soluzione consiste nell'invio delle persone, per le quali è stata accolta la proposta di soggiorno obbligato, in isole minori non suscettibili di ricettività turistiche ed idonee allo scopo di cui sopra.

È per i motivi suesposti che ci permettiamo di sottoporre alla vostra benevola attenzione l'allegato disegno di legge, per una pronta approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è così modificato:

« Nei casi di particolare pericolosità o nei confronti di pregiudicati che abbiano scontato pene per gravi delitti contro il patrimonio, può essere imposto l'obbligo del soggiorno obbligato in una delle isole minori, non suscettibili di ricettività turistiche, indicate in un elenco che sarà predisposto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è così modificato:

« Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memoria e farsi assistere da un avvocato o procuratore ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è così modificato:

« Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno nè superiore a dieci ».

Art. 4.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le persone che si trovano assegnate per il soggiorno obbligato in un comune della penisola devono essere trasferite in una delle isole minori indicate nell'elenco di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

In casi di particolare gravità, prima della scadenza del periodo di soggiorno, anche relativamente alle misure di prevenzione in atto, il questore può proporre al tribunale, che ha disposto l'originario provvedimento, una proroga della misura stessa fino ad un massimo di altri cinque anni.